

A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo -
Deliberazione n. 1300 del 31 luglio 2009 – Approvazione schema di regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001.

Premesso

- che il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs 165/2001 disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione in possesso di specifiche e comprovate qualità professionali;
- che tale norma richiede che si tratti di soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
- che la durata di tali incarichi non può eccedere il termine di cinque anni;

Atteso che

- il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni non è subordinato all'espletamento di procedure concorsuali, né a valutazioni comparative tra più soggetti ugualmente idonei, rilevando il criterio dell'intuitu personae, essendo sufficiente la verifica all'interno delle strutture amministrative di personale in possesso di professionalità adeguate all'incarico da conferire;
- la reperibilità di dette professionalità interne è da verificare nell'ambito di una dotazione organica adeguata alle esigenze ed all'organizzazione amministrativa dell'Ente;
- il conferimento di incarichi deve avvenire nel rispetto di ristretti limiti percentuali da calcolare sulla dotazione organica della dirigenza regionale.

Ritenuto necessario adottare un regolamento con il quale l'Amministrazione regionale fissi i criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonché la loro imparzialità e trasparenza anche al fine di evitare che le proposte degli incarichi siano eccessivamente fiduciarie e disancorate da un'attenta verifica delle professionalità del singolo soggetto esterno.

Considerato che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dalla data di stipula e con scadenza ivi indicata, ovvero prima di tale ultimo termine in caso di cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore proponente.

Ritenuto di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la citata proposta di regolamento.

Letto il parere 19/06/2009 prot. 3481/UDCP/GAB/UL reso dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente

Visti:

- l'art. 19 comma 6 del 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 27 del citato d.lgs 165/2001;
- la L.R. 12 del 21 aprile 1997;
- il CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni, autonomie locali attualmente in vigore;

Dato atto che viene data preventiva informativa alle OO.SS.

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime;

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- 1) di approvare l'allegato - sub A - schema di regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Regionale ex art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001.
- 2) di trasmettere al Consiglio Regionale la proposta di regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Regionale, ex art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, per l'approvazione ai sensi dell'art. 56, comma 2, dello Statuto della Regione Campania approvato nelle sedute consiliari del 12/06/2008 e del 20/02/2009.
- 3) di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza a tutti i Settori dell'A.G.C. 07 A-A.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS 165/2001

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 19, comma 6 e dell'art. 27 del d.lgs. 165/2001 il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato

Art. 2 Attribuzione degli incarichi

1. Gli incarichi di dirigente a tempo determinato, ex art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, sono conferiti dalla Giunta Regionale, entro il limite dell' 8% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale anche appartenenti al personale di ruolo della Giunta Regionale di catg. D.

2. L'atto deliberativo è adottato su proposta congiunta del Presidente o dell'Assessore alle Risorse Umane e dell'Assessore competente ratione materiae, mentre per gli incarichi afferenti attività di esclusiva competenza dell'Assessore alle Risorse umane o del Presidente la proposta è a firma congiunta dei due

3. La durata dell'incarico, determinata in relazione alle esigenze dell'Amministrazione ed alle vacanze in pianta organica, è di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo comunque nei limiti dei cinque anni previsti dall'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001.

4. Al personale di ruolo della Giunta Regionale non possono essere affidati incarichi di dirigente di Settore o di Coordinatore di Area.

5. In caso di riconferma del medesimo incarico da parte dell'Assessore che subentra all'Assessore uscente o di conferimento di un nuovo e diverso incarico, da parte di altro Assessore, i due periodi di servizio si cumulano ai fini del computo della durata massima del quinquennio.

6. Al provvedimento di conferimento dell'incarico, segue il contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

7. E' consentita la proroga del contratto a tempo determinato, motivata sulla base di ragioni eccezionali e straordinarie, che non dipendano da colpevole comportamento dell'incaricato, per un periodo strettamente collegato alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non superiore a sei mesi.

8. Il contratto è, inoltre, rinnovabile una sola volta, previa valutazione positiva dell'attività svolta in relazione agli obiettivi previamente assegnati. Il rinnovo è comunque subordinato all'esito della verifica interna prevista dall'art. 3 comma 2 del presente regolamento e deve essere motivato in ragione della persistenza delle esigenze di carattere eccezionale e straordinario per le quali è stato conferito l'incarico originario.

9. Il Dirigente incaricato a tempo determinato acquisisce, per la durata del contratto, i diritti inerenti alla qualifica assegnata e non può essere rimosso dall'incarico se non nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento o dal proprio contratto individuale di lavoro. Egli è tenuto ai medesimi doveri, obblighi e divieti previsti dal contratto nazionale di lavoro per i Dirigenti a tempo indeterminato.

10. In caso di cessazione anticipata degli organi proponenti, di cui al comma 2 la scadenza del contratto coincide con tale termine di cessazione.

11. Ai dirigenti assunti ai sensi dell'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 si estende l'applicazione dei limiti di età per il trattenimento in servizio di cui al d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

12. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Art. 3 Modalità di conferimento degli incarichi

1. La individuazione e l'atto di designazione del candidato al conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo determinato, sono ad iniziativa dell'Assessore nella cui delega rientra la materia cui afferisce l'incarico; nell'atto deve essere evidenziata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 comma 6. del d.lgs 165/2001. L'Amministrazione si riserva la facoltà di bandire apposito avviso pubblico per la individuazione di personale in possesso di specifiche professionalità.

Per le posizioni di dirigente di staff la designazione avviene intuitu personae tramite valutazione del solo curriculum vitae

2. La proposta di designazione deve essere suffragata dall'accertamento, a cura del Coordinatore dell'A.G.C. presso la quale l'incaricato/a dovrà prestare servizio o in caso di sua assenza dal dirigente di Settore più anziano, della non esistenza all'interno della medesima A.G.C., di personale con qualifica dirigenziale in possesso della specifica professionalità richiesta. Tale proposta viene quindi trasmessa all'A.G.C. 07 – Settore Reclutamento, per la relativa istruttoria da produrre alla Commissione di cui all'art. 5.

3. La individuazione e l'atto di designazione di cui al comma 1. non possono riguardare più di due candidati per ciascuna Area Generale di Coordinamento, nel rispetto comunque del limite del 8% della dotazione organica della qualifica dirigenziale, che è verificato di volta in volta dal Settore Reclutamento dell'A.G.C. 07. Il Presidente della Giunta Regionale, in caso di esigenze rappresentate da uno o più Assessori di dotarsi di un numero di dirigenti superiore alle due unità, può con proprio provvedimento disporre una diversa distribuzione nell'ambito di ciascuna Area

Art. 4 Requisiti professionali richiesti

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di diploma di laurea, vecchio ordinamento, laurea specialistica (L+S) o laurea magistrale, la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale, in relazione alle caratteristiche proprie dell'incarico da conferire, dovrà essere comprovata dal curriculum, debitamente sottoscritto ai fini della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e con il consenso al trattamento dei dati personali di cui alla L. 196/2003, dal quale dovrà evincersi:

a) il conseguimento della laurea da almeno sette anni con votazione non inferiore a 105/110;

b) lo svolgimento, per almeno cinque anni, di funzioni dirigenziali o equivalenti in organismi ed enti pubblici o privati,

c) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera b), concrete esperienze di lavoro maturate per almeno sette anni presso Pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza oltre ad un master universitario di 2° livello nelle materie afferenti l'incarico da ricoprire ed una specializzazione post-laurea conseguita in ambito universitario, altrimenti, sostituita, quest'ultima, da due pubblicazioni scientifiche divulgate da un editore che ha curato la riproduzione a stampa e la diffusione dell'opera;

d) ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), un'adeguata e specifica preparazione professionale desumibile da esperienze lavorative maturate nell'ambito della docenza universitaria, nei settori della ricerca, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. In caso di attività libero professionale, la stessa deve essere esercitata da non meno di cinque anni dal conseguimento della relativa abilitazione;

Art. 5 Conferimento incarichi al personale di categoria D

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere affidati anche a dipendenti del ruolo della Giunta Regionale da non meno di 7 anni, appartenenti alla categoria D da almeno 5 anni, in possesso del diploma di laurea, vecchio ordinamento, laurea specialistica (L+S) o laurea magistrale, con esperienza lavorativa, maturata nei cinque anni previsti, nelle materie afferenti l'incarico da ricoprire. L'Amministrazione si riserva la facoltà di bandire apposito atto di avviso da pubblicare sul BURC laddove occorra individuare dipendenti in possesso di specifiche professionalità cui affidare incarichi di direzione di strutture. Per le posizioni di dirigente di staff la designazione avviene intuitu personae tramite valutazione del solo curriculum vitae.

Art. 6 Valutazione dei soggetti.

1. La procedura si articola attraverso la valutazione del curriculum del candidato ed un colloquio, al fine di accertarne l'idoneità a ricoprire l'incarico.
2. La valutazione dei curricula ed il colloquio è effettuata da una Commissione, nominata con decreto dell'Assessore alle Risorse Umane, composta dal Coordinatore dell'A.G.C. 07 - Gestione e Formazione del Personale - o dal dirigente di Settore più anziano della stessa Area, dal Coordinatore dell'A.G.C., presso la quale il nominando/a dovrà prestare servizio o dal dirigente di Settore più anziano della medesima Area e da un terzo dirigente di Settore nominato dall'Assessore alle Risorse Umane.
- 3 Non essendo prevista una valutazione comparativa, al curriculum ed al colloquio non sarà attribuito alcun punteggio. La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità al conferimento dell'incarico, anche sulla base della capacità del candidato di fornire immediatamente un contributo di esperienze, direttamente attinente alle attività affidate alla struttura nella quale si intende inserirlo.
4. La valutazione non assume carattere concorsuale e non determina alcun diritto al conferimento dell'incarico, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione regionale valutare, attraverso la Commissione, la sussistenza di elementi idonei a soddisfare le esigenze professionali richieste.
- 5 L'Amministrazione regionale, attraverso il Settore Reclutamento dell'A.G.C 07, effettuerà le verifiche dei titoli e delle dichiarazioni contenute nei curricula dei soggetti interessati prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
- 6 In caso di rinnovo del contratto non è prevista la valutazione della Commissione, ma deve farsi ricorso alla verifica interna prevista al comma 2 del precedente art. 3.
7. L'incarico di funzioni dirigenziali non può essere conferito ai dipendenti della Giunta Regionale:
 - a) che abbiano avuto una valutazione negativa nel precedente biennio semprechè non dovuta a cause giustificate dal CCDI vigente;
 - b) che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare che abbia dato luogo all'irrogazione di una sanzione, negli ultimi due anni, superiore al rimprovero scritto;
 - c) che abbiano avuto la revoca dell'incarico di responsabile di Posizione organizzativa. o Alta Professionalità.

Art. 7 Trattamento Economico e Normativo

1. La determinazione del trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto Regioni, Autonomie Locali.
2. Il trattamento economico complessivo può essere integrato su richiesta dell'Assessore proponente o del Presidente, se proponente, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. In nessun caso il predetto trattamento economico, comprensivo dell'eventuale indennità, può superare il trattamento economico corrisposto a personale interno all'amministrazione regionale con qualifica dirigenziale e con identico incarico di direzione di struttura, in misura superiore al 35% Per le posizioni di staff il trattamento economico non può superare quello spettante ad un dirigente di Settore interno all'Amministrazione regionale.
3. L'affidamento di un incarico dirigenziale a tempo determinato a personale dipendente dell'Amministrazione regionale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso, per tutta la durata dell'incarico ed allo scadere del rapporto di natura dirigenziale il dipendente rientra automaticamente in servizio ed è assegnato alla posizione ed alla qualifica posseduta al momento del collocamento in aspettativa.

Art. 8 Istituzione registro incarichi

1. Ai fini curriculari viene istituito il registro degli incarichi di funzioni dirigenziali ex art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001, aggiornato periodicamente a cura dell'A.G.C. 07, contenente tutte le informazioni relative ai soggetti interessati ed alle attività dagli stessi svolte, inclusi i dati sulla valutazione e sulla durata del rapporto.

2. L'inserimento nel registro, per l'esercizio di funzioni dirigenziali da almeno un anno, da luogo all'attribuzione di un punteggio per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Giunta Regionale per la copertura di posti di qualifica dirigenziale, che sarà definito nei singoli bandi di concorso

Art. 9 Norme Finali e Transitorie

1. Tutti gli incarichi conferiti dalla Giunta regionale antecedentemente all'approvazione del presente regolamento cesseranno alla scadenze stabilite nei relativi contratti di lavoro a tempo determinato o secondo le previsioni dell'art.2;
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto previsto dal d.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal CCNL dell'area dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali.